



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa
Via Roma, 37 — 56030 Terricciola (PI)
C.F.: 00286650502
Tel. 0587-656527 Fax 0587-655205
<http://www.comune.terricciola.pi.it>

ORDINANZA N. 53 DEL 23/06/2025

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI IN AREE AGRICOLE E URBANE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO, SMOTTAMENTI E FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE

Premesso che:

- Con la maggiore probabilità di manifestazioni temporalesche virulente e localizzate, ovvero piogge intense e durevoli, anche nell'area della Valdelsa e della Valdera con le Colline Pisane, si sono verificate situazioni di rischio che hanno causato allagamenti e/o innesco di fenomeni erosivi, con grave pregiudizio per la viabilità e la sicurezza di persone e cose, anche nel Comune di Terricciola;
- La vulnerabilità del territorio è spesso aggravata dalla inadeguata gestione e dalla scarsa o assente manutenzione dei canali del reticolo scolante dei fondi agricoli ovvero limitrofi alle strade o ad aree di pertinenza di fabbricati, determinando il libero e incontrollato defluire di acque superficiali, non adeguatamente o sufficientemente regimate e convogliate verso il recettore naturale o artificiale preposto;
- Ai fenomeni di ruscellamento sopra descritto si sommano trasporto di vegetazione e detriti che vanno a compromettere ulteriormente le vie di normale deflusso delle acque, provocando allagamenti e fenomeni di instabilità con smottamenti di terreno, con ulteriori e concomitanti disagi e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità e danni a beni pubblici e privati;

Ciò premesso,

Considerato che:

- al fine di prevenire queste situazioni di rischio idrogeologico nel territorio comunale, occorre garantire un corretto deflusso e smaltimento delle acque tramite la realizzazione ed il mantenimento nel tempo di idonea rete di regimazione e che, per le stesse finalità, debbano venire adottati tutti gli accorgimenti atti alla limitazione dell'erosione del suolo in particolare per quanto riguarda la coltivazione dei fondi agricoli;
- altresì, tutti gli scarichi delle acque meteoriche in superficie debbano essere correttamente convogliati tramite idonei sistemi di recapito (tombinamenti, fossi stradali, fognatura, reticolo idraulico naturale), comunque sempre in maniera controllata;
- è necessario ripristinare, mediante pulitura, risagomatura, liberazione da vegetazione infestante e incontrollata, anche in corrispondenza di opere fisse o amovibili, l'originaria funzionalità di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, fossi interpoderali per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e al fine di prevenire possibili tracimazioni e, quindi, situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità, la salvaguardia dei beni e la circolazione dei veicoli sulle strade;
- è necessario, dunque, attuare una efficace azione di prevenzione tramite l'adozione di provvedimento a tutela della pubblica incolumità, imponendo il divieto verso soggetti terzi e privati ad tenere comportamenti ed iniziative che possono costituire o favorire i rischi predetti e, nel contempo, l'obbligo verso i proprietari interessati di porre in atto tutte le opere, lavori, sistemazioni e accorgimenti tesi ad evitare l'insorgere di frane, smottamenti, erosione incontrollata ed allagamenti e pertanto scongiurare eventuali possibili conseguenze per le

persone e i beni mobili e immobili;

Visti:

- il D.Lgs. n. 1/2018 recante il “Codice della Protezione Civile”, significativamente in tema di attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (cfr. art. 6) e di funzioni proprie dei comuni (cfr. art. 12);
- il Codice Civile con gli artt. 861-891-892-893-897-909-910-911-913-915-916-917-1090-1091, in tema di distanze, scolo delle acque, riparazione di sponde ed argini, rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. (in particolare artt. 15-16-17-29-30-31-32-33) in tema di atti vietati sulle pertinenze stradali, fasce di rispetto delle stesse, piantagioni, opere, manutenzione ripe, condotta delle acque, canali e altri manufatti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (parte terza e parte quarta);
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- Il “Regolamento di Polizia rurale, approvato con deliberazione consiliare n. 39/2008;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Settore III, “Tecnico, Ambiente e Protezione civile” è unità organizzativa responsabile dell’istruttoria degli adempimenti procedurali, dell’adozione del provvedimento finale e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 1/2018 in tema di attuazione delle attività di prevenzione dei rischi nel territorio comunale, nonché al D.Lgs. n. 33/2013 in ordine all’attività di vigilanza corretta gestione dei rifiuti e vigilanza sul loro abbandono;
- in relazione agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, il contenuto del presente provvedimento non presenta particolari requisiti di contigibilità e urgenza, ma bensì di prevenzione e precauzione in tema assetto del territorio e protezione da eventi calamitosi ed eccezionali mediante la migliore regolamentazione dell’attività antropica e, pertanto, rientra tra le attribuzioni proprie delle funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 dello stesso TUEL;

Visti altresì:

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.L. n. 66/2014, così come convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014;
- il Decreto Sindacale n. 8/2025 con il quale viene individuato il Responsabile del Settore 2 “Tecnico”;
- gli artt. 147 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e verificato che non occorre l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria poiché il provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente efficace;

ORDINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, **ai soggetti privati e pubblici proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo dei terreni, posti nel territorio comunale di Terricciola, ai margini o all’interno dei quali si trovano fossi e canali presenti, ciascuno per la propria quota e a decorrere dall’anno in corso (2025) e per gli anni seguenti, di porre in essere, entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno, azioni positive consistenti in lavori e opere, da ripetere periodicamente durante l’anno solare per quanto occorra, finalizzate alla corretta tenuta dei propri beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità;**

PRECISA

a) che per quanto riguarda i fondi agricoli, o già agricoli ora in abbandono, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, è necessario adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell’erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per i quali risulta necessario – anche in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza – attuare un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, tale da non provocare o contribuire all’insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:

- a) tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
- b) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali

- di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possano ostruire i fossi;
- c) provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
 - d) mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminatrici a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
 - e) predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque portate;
 - f) effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;
- b) che per quanto riguarda gli immobili e i terreni adiacenti o limitrofi a strade ad uso pubblico è necessario:
- c) realizzare e mantenere efficienti fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;
 - d) effettuare operazioni di manutenzione in modo tale da evitare che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, il piano stradale venga invaso da vegetazione, parti di manufatti, nonché terra e detriti che possano costituire occasione di pericolo per il transito;
 - e) provvedere alla regimazione delle acque meteoriche provenienti da piazzali, pertinenze e strade private che hanno accesso dalla pubblica via;
- che fatte salve le azioni di porre in essere nel più breve tempo possibile al manifestarsi degli inconvenienti estemporanei di ostruzione e occlusione degli alvei dei fossi e canali, i lavori e le opere previste nel presente provvedimento sono da ripetere periodicamente durante l'anno solare per quanto occorra, con un minimo di due volte l'anno;
 - che ove i lavori necessari eccedessero l'ordinaria manutenzione come disposto con la presente ordinanza, dovrà essere presentata completa e idonea istanza ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 65/2014, da presentare al Settore 2 del Comune;

AVVERTE

- Che in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati alla esecuzione delle opere di loro competenza, tanto di manutenzione ordinaria che, all'occorrenza, straordinaria e/o di nuova inalveazione, il Comune procederà con gli accertamenti specifici e l'avvio di procedimenti di legge e per l'emissione di ordinanze nominative nei confronti di coloro i quali non abbiano provveduto per l'esecuzione di quanto necessario;
- Qualora i proprietari non diano corso alle opere ordinate nei termini fissati, l'esecuzione sarà eseguita dal comune in danno dei soggetti inadempienti;
- che l'inadempienza al presente provvedimento da parte dei soggetti interessati (proprietari privati e pubblici e/o conduttori dei terreni e/o utilizzatori a qualsiasi titolo) comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura di 500,00 Euro per accertata violazione, facendo salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992 per quanto applicabili ai casi di specie, nonché alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale;

RICORDA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data della notifica;

ATTESTA

- la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che, ai sensi del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Terricciola, in relazione al presente atto non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali

dei soggetti coinvolti nel procedimento;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva in quanto non comporta impegni di spesa;
- che al presente provvedimento sia data la massima diffusione e pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web del comune e dandone notizia alla stampa;
- che copia della presente ordinanza:
 - sia numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito Registro di Settore e segua l'iter procedurale definito con l'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata per l'intero periodo di validità, fino al 30 settembre 2025 all'Albo Pretorio;
 - sia trasmessa per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza:
 - al Servizio Polizia Municipale del comune;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Terricciola, con PEC: tpi26198@pec.carabinieri.it;
 - all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa con PEC: arp.at.protocollo@postacert.toscana.it;
 - all'Ufficio del Governo di Pisa (PEC: protocollo.prefpi@pec.interno.it);
 - al Comando provinciale VV.F. di Pisa (PEC: com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it);
 - alla Provincia di Pisa, alla Sede Operativa del servizio di Protezione civile, con PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it;
 - al Consorzio 4 Basso Valdarno, alla sede territoriale di San Miniato, frazione Ponte a Egola, con PEC: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it;
 - alla Società ANAS S.p.a. - Struttura Territoriale Toscana con PEC: anas.toscana@postacert.stradeanas.it;
 - alla Stazione Carabinieri Forestali di Pontedera con PEC: fp43548@pec.carabinieri.it;
 - al Comando della Polizia Provinciale di Pisa con PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it;
 - all'Unione dei Comuni della Valdera con PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente determinazione-ordinanza.

Terricciola, 23/06/2025

IL RESPONSABILE
CONDELLO FAUSTO / InfoCamere S.C.p.A.